

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg**

(Causa C-56/06) <sup>(1)</sup>

**(Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Polonia — Nozione di «prodotti originari» — Indumenti usati)**

(2007/C 183/17)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Düsseldorf

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Euro Tex Textilverwertung GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Duisburg

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2), quale modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997 recante modifica del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 221, pag. 1) — Nozione di «prodotti originari» — Determinazione dell'origine degli abiti usati sottoposti ad operazioni di selezione e di assortimento nel territorio della Comunità

**Dispositivo**

Poiché l'art. 7, n. 1, lett. b), del protocollo n. 4 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, come modificato dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 30 giugno 1997, non permette di operare una distinzione tra le operazioni semplici e quelle più complesse di assortimento, operazioni di assortimento come quelle descritte nella

decisione del giudice nazionale rientrano nella nozione di operazione semplice di assortimento ai sensi della suddetta disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 86 dell'8.4.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 3 — Repubblica ceca) — Telefónica O2 Czech Republic as, già Český Telecom as/Czech On Line as**

(Causa C-64/06) <sup>(1)</sup>

**(Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Quadro normativo comune — Impresa dominante — Obbligo di interconnessione con altri operatori — Disposizioni transitorie — Direttiva 97/33)**

(2007/C 183/18)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Obvodní soud pro Prahu 3

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Telefónica O2 Czech Republic as, già Český Telecom as

Convenuto: Czech On Line as

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Obvodní Soud pro Prahu 3 (Repubblica ceca) — Interpretazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), — Obbligo, imposto dall'autorità nazionale di regolamentazione ad un'impresa dotata di significativo potere di mercato nel settore delle comunicazioni, di concludere un contratto d'interconnessione con un altro operatore, al termine di un procedimento amministrativo svoltosi prevalentemente prima dell'adesione all'UE e non preceduto da una procedura di analisi del mercato

**Dispositivo**

In forza delle disposizioni transitorie della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la Český telekomunikační úřad era legittimata ad esaminare l'obbligo, in capo ad un'impresa di telecomunicazioni che dispone di un significativo potere di mercato, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), di stipulare un accordo di interconnessione della sua rete con quella di un altro operatore, dopo il 1° maggio 2004, nell'ambito delle disposizioni della direttiva 97/33, come modificata.

(<sup>1</sup>) GU C 121 del 20 maggio 2006.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 giugno 2007**  
**— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-82/06) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Rifiuti pericolosi — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE — Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti)**

(2007/C 183/19)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) — Obbligo di comunicare i piani di gestione dei rifiuti

**Dispositivo**

1) Non avendo elaborato:

- il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE,
- i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all'art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata con direttiva 91/156,
- i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 86 dell'8 aprile 2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 giugno 2007**  
**(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Stichting ROM-projecten/Staatssecretaris van Economische Zaken**

(Causa C-158/06) (<sup>1</sup>)

**(Fondi strutturali — Restituzione di un aiuto comunitario in caso di irregolarità — Mancata pubblicazione e comunicazione dei requisiti per la concessione dell'aiuto — Ignoranza del beneficiario — Buona fede — Certezza del diritto — Effettività — Art. 10 CE)**

(2007/C 183/20)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het bedrijfsleven

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Stichting ROM-projecten

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken